

La quarta sezione penale è intervenuta sul tema riferendosi a reati ante 81/2008

La Corte di Cassazione conferma: “Al Cse anche l’obbligo di vigilare”

di Francesca Masso, B&P Avvocati

Con due sentenze, la Cassazione è intervenuta sulla responsabilità del coordinatore per l’esecuzione: con la sentenza 22 giugno 2015, n. 26289 ha rigettato la richiesta di revoca della pronuncia di prescrizione ritenendo che la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità a esso dell’imputato non risultasse evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, confermando invece l’esistenza di elementi di imputabilità dell’evento in capo anche al coordinatore per violazione dell’obbligo di verificare l’applicazione del piano di sicurezza. Nel secondo caso – sentenza 2 luglio 2015, n. 28132 – ha confermato la condanna per il reato di omicidio colposo ex art. 589 del Codice penale per aver omesso di verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, escludendo rilievo alla concorrente responsabilità del datore di lavoro e al comportamento del lavoratore in ordine al quale richiama i rigorosi limiti dell’abnormità.

SICUREZZA - COORDINATORE - OBBLIGO DI VIGILANZA

La responsabilità del coordinatore

Articolate e, almeno apparentemente severe, le due sentenze della Cassazione intervenute, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, in tema di responsabilità del coordinatore per l’esecuzione.

Con la prima, la Corte si è occupata del reato di lesioni colpose gravissime occorse a un operaio edile che, intento al secondo piano della palazzina in corso di costruzione, a raccogliere e buttare le macerie, era caduto dal ponteggio sul piano sottostante e poi sino a terra, da un’altezza di circa sei metri e mezzo. La causa della caduta è stata individuata nella rottura dell’unico giunto con il quale, in modo anomalo, era stato fissato uno dei tubi che reggevano l’asse metallica del ponteggio su cui era posizionato il lavoratore.

L’addebito era stato contestato, tra gli altri, al coordinatore per l’esecuzione, per avere omesso di adeguare il piano di sicurezza e

coordinamento in relazione alla decisione di realizzare un ponteggio con la citata anomalia senza dare disposizioni riguardo ai rischi connessi alla collocazione delle mensole.

La seconda sentenza è stata emessa all’esito di un processo che trova origine nella morte di un operaio edile a seguito di una caduta da circa sei metri, mentre effettuava lavori di demolizione della muratura di un fabbricato avvalendosi di una scala.

Entrambe le pronunce attengono a periodi antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ma i principi – stante la sostanziale trasposizione della disciplina nella nuova normativa – risultano certamente di attualità.

Interessanti i passaggi motivazionali che riguardano i limiti dell’obbligo di “vigilanza” in capo al coordinatore che, in entrambi i casi e sebbene con argomentazioni diverse, ha contestato di non essere chiamato ad assicurare l’applicazione delle disposizioni con-

tenute nel piano di sicurezza, di competenza del datore di lavoro.

La Cassazione ritiene, invece, che le funzioni del coordinatore non si limitino a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori (vedere *box 1*).

Così, nella sentenza n. 28132 del 2 luglio scorso viene confermata la rilevanza sostanziale e non meramente formale degli obblighi del coordinatore la cui posizione di garanzia viene definita «stringente» dovendosi egli spingere alla verifica della corretta e concreta osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza attraverso l'esercizio di una attività di alta vigilanza (vedere *box 2*).

Criteri interpretativi rigidi, ma che non si ritiene debbano indurre, di per sé, a pensare che la Corte abbia così inteso trasferire sul coordinatore responsabilità che restano del datore di lavoro o doveri di diretta ingerenza e controllo sulle attività delle imprese esecutrici. Non emergono chiaramente, dal contenuto delle sentenze, i dettagli relativi alle modalità di accadimento, ma in entrambi i casi emergono situazioni di carenze complessive del cantiere.

Nel primo caso (probabilmente comunque caratterizzato da una valutazione più sommaria sulla sussistenza di un'evidenza documentale della mancanza di responsabilità ai soli fini della revoca della pronuncia di prescrizione) si dà atto di una situazione di rischio presente in cantiere che non riguardava soltanto quello specifico dell'attività dell'impresa subappaltatrice e le modalità dell'infortunio (la cui causa principale era stata individuata nella rottura del giunto ortogonale), ma coinvolgeva l'intera gestione del cantiere secondo consuetudini anomale (gettare i materiali di scarto dall'alto) che sono valse a escludere anche ogni profilo di imprevedibilità della condotta del lavoratore infortunatosi che aveva avuto accesso al ponteggio anche in presenza di un divieto.

Così, anche nella sentenza di luglio, viene citata l'assenza assoluta di presidi di sicurezza collettivi e individuali (assenza sia di ponteggi sia di cinture di sicurezza ancorate a punto fisso o a fune salvavita), carenze che sembrerebbero giustificate – sulla base di quanto emerge dalla sentenza – dalla mancata conoscenza dell'inizio della fase di demolizione e della presenza in cantiere, per quel giorno, del lavoratore.

È su questo aspetto che, pertanto, la Corte richiama il ruolo attivo del coordinatore chiamato ad «*adeguarsi al procedere dei lavori*» e a tenersi, anche in assenza di comunicazioni da parte dell'appaltatore, informato circa lo sviluppo delle opere in corso, controllando, in ciascuna fase e soprattutto in quelle per le quali erano stati individuati rischi specifici, l'adeguata predisposizione delle misure di sicurezza previste dal Pos e dal Psc.

Si può, quindi, concludere trattarsi di sentenze che, in ogni caso e senza necessariamente stravolgere il ruolo del coordinatore, richiedono allo stesso un controllo effettivo e concreto, comprendente la gestione complessiva del cantiere, ma che, come in entrambi i casi viene precisato, è esercitato attraverso una "alta" vigilanza che non comporta necessariamente la presenza costante in cantiere.

Box 1

Cassazione penale, sez. IV, 22 giugno 2015, n. 26289

La posizione di garanzia di cui è titolare il coordinatore per l'esecuzione, gli impone di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica: in particolare le sue funzioni non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza. La sua presenza in cantiere non va intesa come stabile presenza, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare, nei limiti degli obblighi specificamente individuati che comprendono anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente.

Box 2

**Cassazione penale, sez. IV,
2 luglio 2015, n. 28132**

In capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori si configura una posizione di garanzia non formale e limitata alla astratta previsione dei presidi e delle procedure di sicurezza da osservare, ma sostanziale e stringente, dovendo la stessa, in particolare, spingersi alla verifica della corretta e concreta osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e adeguarsi al procedere dei lavori, ancorché alla stregua di una funzione di alta vigilanza che non comporta necessariamente la presenza costante in cantiere.

Il comportamento abnorme del lavoratore

Si segnalano, poi, due ulteriori passaggi, relativi all'irrelevanza, al fine di escludere la responsabilità del coordinatore, sia della concorrente responsabilità del datore di lavoro in base al principio di equivalenza causale di cui all'articolo 41 del codice penale sia del com-

portamento del lavoratore. Con una motivazione articolata, soprattutto con la sentenza di luglio, la Corte, richiamando i principi giurisprudenziali in tema di "abnormità" del comportamento del lavoratore interruttiva del nesso di causa, sottolinea come le imprudenze del lavoratore (nella fattispecie operare a 6 mesi su una scala) possano rientrare «nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quando ritengono di aver acquisito piena competenza e abilità nelle mansioni da svolgere, tanto da consentire, a loro giudizio, l'adozione di tecniche e procedure operative diverse da quelle normalmente seguite». In quanto tali, esse non sono imprevedibili e devono essere neutralizzate attraverso l'introduzione di accorgimenti che, nella fattispecie esaminata, sarebbero totalmente mancati; solo ove l'imprudenza sia estranea alle mansioni o emerga l'adempimento a tutti i doveri informativi, formativi e precauzionali in capo ai soggetti obbligati, si potrà ritenere "imprevedibile" la condotta pericolosa del lavoratore. ■